

Law and Media Working Paper Series

no. 18/2016

RICCARDO BERTI* - SIMONE ZANETTI**

**La trasmissione *mortis causa* del patrimonio e dell'identità digitale:
strumenti giuridici, operativi e prospettive *de iure condendo***

INDICE: 1. Introduzione. – 2. I beni e l'identità digitale *de cuius*. – 3. Gli strumenti per trasmettere il patrimonio digitale e l'identità digitale. – 4. Problemi globali, soluzioni locali. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione.*

Non è usuale, nell'approcciarsi agli strumenti informatici, pensare alle dinamiche successorie. L'orizzonte temporale con il quale ci si affida a questi strumenti è infatti normalmente molto ristretto né si pensa, in prospettiva, alla possibilità di affidare beni o ricordi importanti a servizi o hardware protetti da password che nessun altro conosce.

* Avv. Riccardo Berti, Studio Legale Franco Zumerle.

** Dott. Simone Zanetti, Studio Belluzzo & Partners.

L'accantonamento, giuridico e di fatto, di questo profilo potenzialmente critico da parte degli utenti, fa sorgere numerosi problemi ed è così che quello della trasmissibilità *mortis causa* dei beni digitali e dell'identità digitale di una persona è un argomento che sta facendosi strada in dottrina e in giurisprudenza alla luce di numerosi recenti casi concreti che hanno dimostrato l'obsolescenza degli strumenti giuridici a tutela del delicato momento successorio in relazione ai negozi informatici ed al patrimonio digitale di una persona.

A titolo di esempio si cita il recente caso, che ha avuto ampia eco, di un padre di Foligno che sta cercando di ottenere i dati contenuti nell'*iPhone* del figlio, scomparso all'età di 13 anni, cui non può accedere in quanto lo *smartphone* è protetto da password¹.

Alla richiesta del padre Apple ha risposto negando l'accesso ai dati, giustificando la sua scelta, in questo come in altri casi, da un lato richiamando la necessità di tutela della privacy e del diritto di scelta del defunto e dall'altro lato richiamando le proprie condizioni contrattuali, che esplicitamente escludono i diritti successori per i fruitori del servizio².

Se nel caso del figlio tredicenne prematuramente scomparso possiamo essere d'accordo con il padre che chiede di conservarne la memoria attraverso le fotografie contenute nel suo telefono, in altri casi potremmo invece trovarci a sostenere la prospettiva di chi non è così sicuro che davvero la scelta del defunto sarebbe stata quella di trasmettere senza filtri agli eredi tutto quanto dallo stesso privatamente gestito negli anni precedenti.

Altro problema che inevitabilmente incontrerebbe una normativa nel settore discende dalla natura stessa del diritto successorio, che è fondato in massima parte su istituti radicati nel diritto romano e che hanno visto pochissimi cambiamenti nel corso degli anni, e sono questi stessi strumenti, vecchi di secoli, che si trovano ad affrontare le sfide del nuovo millennio.

Alla vetustà dello strumento normativo si aggiungono i problemi usuali del linguaggio deontico nell'affrontare le nuove tecnologie ed il loro rapido e costante evolvere.

¹ CNN Money, YouTube, 13 aprile 2016, https://www.youtube.com/watch?v=pWJbqK_aCqg.

² Più in dettaglio *infra*, paragrafo 2 "I beni e l'identità digitale del de cuius".

Le difficoltà nell'approccio normativo risultano evidenti nei tentativi di regolamentazione legiferati all'interno degli Stati Uniti, oggetto di numerose critiche sia per l'approccio inevitabilmente parziale che per la difficoltà di regolare per legge rapporti contrattuali stipulati in vita da soggetti che, forse, non intendevano far cadere in successione i dati protetti dallo schermo delle proprie password personali.

Alcuni stati ad esempio si sono limitati a definire il destino *post mortem* di una serie di servizi (tipicamente gli account email) evitando però di prendere posizione con riguardo ad account di storage online o di social networking.

Altri stati invece, come ad esempio l'Oklahoma, hanno dato vita ad una legislazione più comprensiva che però gli esperti dubitano possa reggere alla prova del tempo ed all'emersione di servizi differenti da quelli normati.

Altro evidente problema è costituito dal fatto che, come anticipato, queste normative non tengono in considerazione le scelte contrattuali fatte in vita dal *de cuius* e quindi quanto disposto dalle condizioni di contratto.

Se da un lato la libertà contrattuale dovrebbe consentire alle parti di stabilire anche la sorte dell'account dopo la morte del *de cuius*, dall'altro lato la validità di queste clausole può in certi casi revocarsi in dubbio, specie nell'ipotesi di scelte unilaterali e trancianti della parte contrattuale forte, che eroga il servizio e predispone il "contratto", le quali potrebbero essere censurate per la loro vessatorietà da un giudice nazionale.

Altro problema che investe la validità di tali clausole deriva dal fatto che molti sono i contratti di questo genere stipulati da minori, annullabili a mente degli artt. 2 e 1425 c.c.

A prescindere da queste problematiche sulla tenuta delle clausole in tema di fine vita nei contratti relativi a servizi online, è evidente che una normativa in materia finirebbe per scontrarsi con quanto accettato e disposto dall'utilizzatore finale (che potrebbe avere, ad esempio, consegnato in vita le chiavi di accesso ad un soggetto terzo non erede).

Tali problemi consigliano un atteggiamento prudente da parte del legislatore ed un intervento limitato e mirato, in quanto i tempi del diritto non consentono di stare al passo con

le nuove tecnologie ed un intervento diffuso potrebbe portare ad una regolamentazione già obsoleta nel momento in cui viene attuata.

Forse sarebbe meglio quindi non pensare ad una nuova normativa, salvo sia necessaria, ma piuttosto concentrarsi sull'interpretazione *cum grano salis* e attenta al mutare delle circostanze delle normative già esistenti.

In questo senso si muove anche il tavolo di lavoro del Notariato italiano con Google e Microsoft, recentemente istituito, che ha proprio per tema l'identità e l'eredità digitale e che propone un decalogo informazioni per i cittadini³.

Nondimeno l'uniformazione delle pratiche operative in tema di eredità dei beni e servizi online è senz'altro necessaria, basta pensare alle soluzioni molto diverse, a volte diametralmente opposte, che i vari giganti dell'informatica adottano per gestire la successione degli account che gestiscono⁴.

2. *I beni e l'identità digitale del de cuius.*

Al fine di proseguire nella presente trattazione è necessario innanzitutto determinare quali siano i beni e i servizi che compongono il nostro patrimonio e la nostra identità digitali.

Possiamo definire i beni digitali basandoci sul linguaggio nel quale vengono archiviati, e avremo quindi una definizione di bene digitale come bene che può essere rappresentato in formato binario e di cui si possiedono i relativi diritti di utilizzo⁵, ovvero sulla base del supporto, e avremo allora una definizione di bene digitale che comprende ogni file presente

³ "Identità ed Eredità Digitale", Consiglio Nazionale del Notariato, <http://www.notariato.it/it/identità-ed-eredità-digitale>.

⁴ Più in dettaglio *infra*, paragrafo 2 "I beni e l'identità digitale del de cuius".

⁵ A. J. VAN NIEKERK, *The Strategic Management of Media Assets; A Methodological Approach*, Allied Academics, New Orleans Congress, 2006.

su di un supporto informatico e quindi un computer o una chiavetta USB, o ancora su un sito internet o un account online⁶.

È evidente che il fenomeno successorio risente, quantomeno di fatto, della natura del supporto di archiviazione dei beni.

In assenza di una contraria disposizione da parte del *de cuius*, gli apparati fisici diventeranno infatti di proprietà degli eredi unitamente a tutti i file ivi contenuti.

Diverso discorso, ovviamente, sarà da farsi nel caso in cui il disponente intenda tenere ben distinti i diritti sul computer (o altre risorsa fisica) in quanto tale, dai diritti sul contenuto.

D'altronde, non pare potersi mettere in dubbio che il *de cuius* possa disporre dei beni digitali presenti su di un supporto fisico, anche allorquando il medesimo non vanti alcun diritto reale sulla macchina, perché magari concessa in comodato d'uso da un terzo.

Ciò detto, tuttavia, è bene tener presente che quanto sopra non potrà verificarsi ogniqualevolta i beni digitali, contenuti nei diversi supporti, siano stati conseguiti illegalmente (classico esempio: download illegale musica, film, immagini, etc.), ovvero risultino protetti da sistemi di *Digital Right Management* (DRM), che ne impediscano ogni atto dispositivo.

In particolare nella seconda delle citate ipotesi, si sarà soggetti alle restrizioni che il titolare del diritto d'autore avrà definito per regolare e gestire, oltre che tutelare, le regole (in gergo: "diritti") di accesso e di utilizzo sui contenuti digitali (e.g., testi, suoni, immagini e video).

Ad ogni modo, il mercato dei beni digitali ha già in parte superato detti sistemi di protezione DRM per orientarsi sempre più verso un business dello streaming dei contenuti digitali, così attenuando grandemente la problematica della successione di tali servizi, essendo che in caso di streaming a pagamento di contenuti (con pagamento *una tantum* o in abbonamento) nessun bene viene venduto agli utenti, i quali ne sono semplici licenziatari nei limiti e nei termini previsti nelle condizioni d'uso.

⁶ A. TOYGAR, C. E. T. ROHM, J. ZHU, *A New Asset Type: Digital Assets*, in *Journal of International Technology and Information Management*, 2013, 22(4): 113-120.

Più difficile sarà invece recuperare i beni digitali archiviati online in sistemi di *storage* (*Dropbox*, *Google Drive* o similari) che sono protetti da password e in alcuni casi prevedono l'eliminazione dei contenuti in caso di morte dell'utente (è ad esempio il caso di *Apple*).

Se quanto finora esposto appare convincente in tutte le ipotesi in cui i beni digitali presenti all'interno di un supporto fisico abbiano un contenuto patrimoniale, altrettanto non può però dirsi qualora, all'opposto, i medesimi rivestano un contenuto strettamente personale.

Difatti, non pare potersi condividere alcuna soluzione che non tenga in considerazione i particolari interessi coinvolti.

Nelle fattispecie in esame appare, invero, maggiormente convincente la tesi che impone un meccanismo di vocazione anomala dei prossimi congiunti così come previsto in materia di corrispondenza epistolare *ex art. 93* della legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633).

Secondo quest'ultima tesi la natura dei beni in questione, che la dottrina definisce "speciali", porterebbe ad escludere la loro inclusione nell'asse ereditario, richiedendo un regime successorio anomalo⁷.

Ne deriva, dunque, che i beni digitali aventi contenuto strettamente personale non verrebbero trasmessi agli eredi, bensì ai prossimi congiunti, «*in quanto portatori di un interesse proprio o al più "familiare": quello di difendere l'immagine o la stima sociale dell'autore*»⁸.

Tra questi beni possono facilmente ricondursi molti account online, i quali oggi contribuiscono a definire quella che comunemente viene chiamata "identità digitale" o "internet persona" di un soggetto⁹.

A questa definizione possono ricondursi, in un'accezione più ampia, tutte quelle informazioni reperibili in rete e riferibili ad un particolare soggetto¹⁰, ma una definizione più

⁷ L. CARRARO, *Il diritto sui ricordi di famiglia*, in Studi in onore di A. Cicu, I, Giuffrè, Milano, 1951.

⁸ L. C. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*, Giuffrè, Milano, 2000.

⁹ Una prima definizione di "identità digitale" può essere rinvenuta all'art. 9 della "Dichiarazione dei diritti di Internet" redatta dalla Commissione della Camera dei Deputati per i diritti e i doveri relativi ad Internet e pubblicata in data 14.07.2015.

¹⁰ F. SORRENTINO, *The Virtual Identity, Digital Identity, and Virtual Residence of the Digital Citizen*, in *Encyclopedia of Information Communication Technology*, IGI Global, Hershey, 2009, 852-860.

ristretta di questo concetto, peraltro più confacente agli scopi della presente trattazione, fa riferimento alla totalità delle informazioni comunque riferibili ad un utente, ma a cui è possibile accedere attraverso un processo di identificazione¹¹.

Detti servizi, a seconda dei casi, potranno contenere o meno beni digitali, il cui contenuto il più delle volte sarà prettamente non patrimoniale.

Si pensi in questi casi agli account e-mail o di social network, tutti servizi a cui chiaramente possiamo accedere solo attraverso un processo di identificazione consistente nella digitazione di un *username* e di una *password*.

Anche tali categorie di beni digitali potranno essere oggetto di vocazione anomala.

Il principio inespresso ma inerente il diritto ereditario italiano della c.d. patrimonialità della successione, che riconduce all'istituto ereditario solamente i diritti e i beni suscettibili di valutazione economica¹², consente quindi di operare una prima macro-divisione fra i beni e servizi digitali patrimoniali e i beni e servizi digitali non aventi contenuto patrimoniale con conseguenze importanti per la gestione dei detti rapporti.

L'identità digitale di un soggetto (social network, account email, etc.) andrà quindi tendenzialmente ricondotta alla categoria dei servizi non aventi contenuto patrimoniale, anche se la rapidità con cui evolve internet ci mette a confronto con fenomeni ibridi, si pensi ad esempio al titolare di un account *ebay* (servizio di vendita di prodotti online che favorisce chi, nel tempo, ottiene referenze positive dagli acquirenti) molto quotato e con una ottima reputazione guadagnata nel tempo.

È evidente che quella frazione dell'identità digitale del *de cuius* assume *ex se* contenuto patrimoniale e viene quindi a far parte dell'eredità del soggetto.

¹¹ E. NORLIN, A. DURAND, *Federated Identity Management*, in *White paper on towards federated identity management*, 2002, nel quale i due autori definiscono l'identità virtuale come "rappresentazione virtuale dell'identità reale, che può essere usata durante interazioni elettroniche con persone o macchine" (traduzione degli autori).

¹² A. ZACCARIA, *Diritti extra-patrimoniali e successioni. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, CEDAM, Padova, 1988.

Si pensi ancora al decesso di un soggetto che gestisce un celebre (e redditizio) account social di fotografia, magari corredato da importanti contratti di *sponsorship*, ovvero ad un account *YouTube*, che raccoglie grandi guadagni grazie alla pubblicità.

In tali ipotesi non pare potersi dubitare che i contenuti digitali in questione possano, e in certi casi debbano, cadere in successione.

La soluzione poc' anzi prospettata non potrà però prescindere da quanto previsto all'interno delle condizioni generali accettate dall'utente al momento dell'iscrizione ad uno o più dei diversi dei servizi accessibili tramite la rete.

Invero, nell'ambito dei singoli servizi, il rapporto tra l'utente ed il gestore è regolato da un contratto che all'evidenza non è riconducibile a nessuno dei modelli contrattuali tradizionali.

Proprio all'interno di tali condizioni si rinvengono in materia di trasmissione successoria soluzioni del tutto differenti che vanno dalla trasformazione dell'account in profilo commemorativo alla disattivazione del profilo con conseguente definitiva cancellazione dei contenuti ivi archiviati.

Ciò evidentemente secondo la logica commerciale del gestore secondo cui un iscritto inattivo è un iscritto inutile.

Sul punto le soluzioni sono le più varie, si riportano di seguito quelle adottate da alcuni dei più celebri gestori di servizi online.

- *Apple*

Come accennato *Apple* non prevede alcun diritto di successione per l'ID e per il contenuto dell'account.

La clausola è la seguente:

«D. Nessun diritto di successione se non diversamente previsto dalla legge, accettate che il Vostro Account non è trasferibile e che qualsiasi diritto verso il Vostro Apple ID o Contenuto nell'Account si estingue con la Vostra morte. Su ricezione di una copia del certificato di morte l'Account potrà essere cancellato e tutti i Contenuti nell'Account eliminati. Vi preghiamo di

contattare l'Assistenza iCloud all'indirizzo www.apple.com/support/icloud/ per ulteriore assistenza»¹³.

- *Facebook*

In caso di morte, *Facebook* prevede diverse possibilità tra cui la chiusura dell'account o la sua trasformazione in un account commemorativo con la possibilità di indicare un "contatto erede" per la sua gestione¹⁴. Per quanto riguarda la trasmissione a soggetti terzi dei contenuti di una pagina, *Facebook* dichiara di prendere in considerazione richieste di contenuti presenti in account di persone decedute solamente «*in rari casi*» e precisa che dovranno essere forniti: «*un documento che attesti che sei un rappresentante autorizzato (ad es. membro della famiglia) e un decreto ingiuntivo*»¹⁵.

- *Gmail*

Sul suo sito, *Google* informa che «*possiamo collaborare con parenti stretti e rappresentanti per chiudere in alcuni casi gli account online di utenti deceduti. In alcune circostanze, possiamo fornire i contenuti dell'account di un utente deceduto. Qualsiasi decisione relativa alla fornitura dei contenuti dell'email di una persona deceduta verrà presa solo dopo un attento esame*»¹⁶.

- *Yahoo*

Anche *Yahoo*, come *Apple*, prevede la non trasferibilità dell'account, a mente della seguente clausola:

«*Non trasferibilità dell'account. L'account Yahoo dell'Utente non è trasferibile e qualsiasi diritto relativo all'ID Yahoo dell'Utente o ai contenuti dell'Utente all'interno dell'account verrà meno in seguito al decesso dell'Utente. Qualora Yahoo riceva una copia di un certificato di*

¹³ Art. IV delle Condizioni di Servizio I-Cloud reperibili sul sito web: <http://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/it/terms.html>.

¹⁴ "Cos'è un contatto erede su Facebook?", Facebook, <https://it-it.facebook.com/help/1568013990080948>.

¹⁵ "Come faccio a richiedere i contenuti dell'account Facebook di una persona deceduta?", Facebook, <https://it-it.facebook.com/help/123355624495297?helpref=related>.

¹⁶ "Inviare una richiesta relativa all'account di un utente deceduto", Guida Google Account, Google, https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit_id=1-636110365867070859-1390502763&hl=it&rd=2.

morte, l'account relativo potrà essere cancellato e tutto il suo contenuto potrà essere eliminato definitivamente»¹⁷.

- *Microsoft*

La procedura di *Microsoft* relativa ai familiari consente di richiedere i contenuti delle caselle di posta su propri domini, compresi tutte le email ed i rispettivi allegati, rubriche ed elenchi di contatti *Messenger* del proprietario dell'account deceduto o impossibilitato e/o la chiusura dell'account stesso, una volta conclusa una breve procedura di autenticazione. I contenuti vengono trasmessi a mezzo DVD ai familiari¹⁸.

Come si può vedere ad esempio due colossi come *Microsoft* e *Apple* adottano soluzioni diametralmente opposte per casi identici, con *Microsoft* che consente sempre e comunque di recuperare i dati all'erede, e la casa di Cupertino che consente invece al massimo di ottenere la cancellazione dei dati su richiesta.

È altrettanto evidente che poche persone scelgono il proprio provider di servizi sulla base del trattamento da questi predisposto per il fine vita digitale (peraltro unilateralmente modificabile in ogni momento dal fornitore del servizio), si impone quindi un'analisi per verificare come sia possibile trasmettere il proprio patrimonio digitale a prescindere da quanto disposto nei singoli contratti stipulati dall'utente.

3. *Gli strumenti per trasmettere il patrimonio digitale e l'identità digitale.*

¹⁷ Condizioni redatte in data 20 gennaio 2014, vigenti al 02.11.2016 e accessibili al seguente link: <https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/>.

¹⁸ "Un membro della mia famiglia è deceduto di recente/si trova in coma, cosa devo fare relativamente al suo account Hotmail?", *Microsoft Community*, http://answers.microsoft.com/it-it/outlook_com/forum/oaccount-omyinfo/un-membro-della-mia-famiglia-e-deceduto-di/87d9dad1-c966-4779-b043-6366f4ec9abc?auth=1.

Come visto la problematica della trasmissione dei propri *asset* digitali si affaccia con particolare rilevanza con riferimento a tutti quei servizi disponibili online e ai quali si può accedere solo mediante autenticazione.

Per prevenire tutta quella serie di problematiche che conseguono la mancata scelta di una destinazione per i propri beni ed account, che può portare anche alla totale perdita dei contenuti se così è previsto nelle condizioni contrattuali del provider, è opportuno rendere disponibili ad un terzo di fiducia le proprie credenziali di accesso in caso di morte.

Una prima soluzione in questo senso è quella della semplice condivisione, in vita, delle proprie credenziali con soggetti terzi, chiaramente prescelti tra persone di fiducia.

Una tale soluzione se, da un lato, appare forse la più semplice e sbrigativa, dall'altro, presenta degli evidenti limiti, così facendo il patrimonio digitale risulta infatti esposto ad eventuali accessi abusivi da parte dei soggetti terzi medesimi, ben prima del decesso del disponente e il soggetto con cui le credenziali vengono condivise rimane inoltre privo di istruzioni in relazione alla sorte dell'account online desiderata dal *de cuius*.

Una diversa soluzione potrebbe essere, dunque, quella di utilizzare l'istituto del *mandato post mortem exequendum*.

Questo negozio non è altro che un normale contratto di mandato, concluso in vita tra le parti, con il quale il mandatario si impegna a compiere per conto del mandante, a seguito del decesso di quest'ultimo, determinate attività, non patrimoniali ovvero anche patrimoniali (eccetto quanto si dirà di seguito), non aventi ad oggetto atti dispositivi di diritti¹⁹.

Secondo l'orientamento maggioritario in dottrina e giurisprudenza²⁰, detto negozio deve ritenersi valido ed efficace, giacché trattasi di atto compiuto sotto modalità di morte e non *causa mortis*, come invece sostenuto da un minoritario orientamento dottrinario.

Ben potrà, quindi, il mandato *post mortem exequendum* essere utilizzato per disporre del proprio patrimonio digitale.

¹⁹ N. DI STASIO, *Il mandato post mortem exequendum*, in *Rivista Famiglia, Persone e Successioni*, 2011.

²⁰ L'orientamento in questione ritiene l'art. 1722, 1° c., n. 4 c.c. liberamente derogabile tra le parti.

Ad ogni modo, il mandato in questione per non incorrere nel divieto dei patti successori di cui all'art. 458 c.c. dovrà avere ad oggetto disposizioni di carattere non patrimoniale.

Infatti, è necessario aver presente che, seppure in dottrina e in giurisprudenza sia ammesso che il mandato *post mortem* possa svolgere una funzione patrimonialmente rilevante (purché si tratti di un'attribuzione strumentale e meramente esecutiva di uno spostamento patrimoniale, già perfezionatosi in vita dal defunto), è altrettanto vero che le parti dovranno accertare che il complesso procedimento negoziale non risulti di fatto diretto, nel caso concreto, al raggiungimento di uno scopo vietato, ai sensi dell'art. 1344 c.c.²¹

Alla luce delle suddette considerazioni, se da un lato l'utilizzo del mandato *post mortem* risulta senza dubbio valido e tutelato nel nostro ordinamento, soprattutto allorquando le attività del mandatario abbiano carattere non patrimoniale, dall'altro, l'utilizzo di siffatto strumento richiederà un'attenta analisi ogniqualvolta comporti uno spostamento di carattere patrimoniale²².

Posto quanto sopra, l'istituto in questione ben si addice a rispondere alle svariate necessità che un soggetto si trovi ad affrontare con riferimento al proprio patrimonio digitale.

Permangono comunque alcune controindicazioni connesse all'utilizzo di questo strumento, soprattutto in merito ai possibili rischi a cui il mandante si espone con riguardo all'abusivo accesso alle proprie risorse di rete.

In particolare, sebbene il negozio in questione abbia carattere fiduciario, appare chiaro che la consegna delle proprie credenziali ad un terzo soggetto (in qualità di mandatario) espone senz'altro il mandante al rischio di accesso abusivo ai propri *account*.

Al contempo la possibilità che il mandante, una volta esaurita la fiducia nei confronti del mandatario, possa sempre procedere a revocare il mandato *post mortem*, anche attraverso un

²¹ G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, UTET, Torino, 2005.

²² S. A. MONCALVO, *Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2010, 1: 56-62.

comportamento concludente (come previsto ai sensi degli art. 1723 ss. c.c.²³), appare contemperare un rischio siffatto per quanto attiene i contratti di carattere non patrimoniale.

Diversamente colui che intenda disporre del proprio patrimonio digitale potrebbe prevedere nel proprio testamento un vero e proprio legato di password²⁴.

Secondo la dottrina si tratterebbe di un legato a contenuto atipico²⁵, sicché il legato in questione assumerebbe un oggetto complesso, composto da un contenuto immediato (le password) ed uno mediato (il materiale cui le password danno accesso).

Un'altra soluzione offerta al testatore potrebbe essere quella di avvalersi della figura dell'esecutore testamentario *ex art. 700 c.c.*

In tal modo il testatore, all'interno del proprio testamento, potrà indicare una o più persone di fiducia ritenute idonee ad assolvere efficacemente i compiti attribuitogli.

L'esecutore testamentario, quindi, una volta accettato l'incarico (art. 702 c.c.) dovrà curare le disposizioni del testatore ed amministrare i beni ereditari, salva contraria volontà del testatore (art. 703, c. 2, cod. civ.).

L'attività dell'esecutore testamentario (art. 707, c. 2, cod. civ.) avrà, dunque, ad oggetto l'adempimento delle disposizioni di ultima volontà del defunto, ottemperando alle obbligazioni, ai legati ed agli oneri, e provvedendo operativamente all'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Il disponente inoltre, indipendentemente dal valore economico ovvero meramente affettivo e morale dei propri beni digitali, potrà disporre di quest'ultimi direttamente nel corpo del proprio testamento.

²³ L. NANNI, *Dell'estinzione del mandato artt. 1722 – 1730 c.c.*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1994.

²⁴ Sebbene Ugo Bechini nel suo *Password, credenziali e successione mortis causa*, studio n. 6–2007/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, consultabile all'interno del sito ca.notariato.it abbia sottolineato l'improprietà dell'espressione "legato di password" in quanto le credenziali rappresentano un metodo di accesso ai dati conservati all'interno di un qualche dispositivo hardware e/o di un server e non un bene suscettibile di un atto dispositivo.

²⁵ L. DI LORENZO, *Il legato di password*, in *Notariato*, 2014, pp. 144 e ss.

Tuttavia, una soluzione di questo genere, come già segnalato dalla dottrina²⁶, dà vita a problemi pratici particolarmente rilevanti.

Le formalità richieste per la redazione di un valido testamento, difatti, espongono inevitabilmente il testatore al rischio concreto che le proprie credenziali finiscano nelle mani di diversi soggetti rispetto agli effettivi destinatari.

Si pensi al caso del testamento pubblico, che deve essere redatto alla presenza di due testimoni, ma anche al testamento olografo e segreto, che anche se non sono esposti a terzi nel momento della loro registrazione, lo saranno nel momento dell'apertura della successione.

É dunque evidente che l'utilizzo di strumenti quali l'istituzione di un legato di password, il testamento o la figura dell'esecutore testamentario, essendo soggetti a tutte le suesposte formalità, appaiono difficilmente conciliabili con la tutela delle particolari esigenze di segretezza che possono essere proprie del testatore, nonché con la necessaria elasticità che la gestione delle credenziali richiede.

Conseguentemente sarà doveroso tener conto di siffatto aspetto nella scelta degli strumenti in questione.

Occorre infine, nell'analisi dei diversi strumenti utilizzabili, soffermarsi sull'opportunità di rivolgersi ai diversi servizi automatizzati che stanno fiorendo per la conservazione delle credenziali²⁷.

Trattasi di servizi, anche a pagamento, forniti da parte di alcune aziende, che si occupano di custodire le credenziali di accesso al patrimonio digitale del disponente ed in seguito alla di lui morte provvedono al relativo invio ai soggetti prescelti da quest'ultimo.

Le modalità con cui tali servizi funzionano sono abbastanza semplici:

- 1) l'iscritto indica le persone a cui intende consegnare le proprie credenziali in caso di decesso;

²⁶ U. BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, studio n. 6-2007/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, consultabile all'interno del sito ca.notariato.it.

²⁷ "Lascia ciò che ami a chi hai amato", BoxTomorrow, <https://www.boxtomorrow.com/it-IT/> e *Death and Digital Legacy.com*, <http://www.deathanddigitallegacy.com/>.

- 2) il sistema invia periodicamente all'iscritto una email;
- 3) se l'iscritto non risponde il predetto invio diventa sempre più serrato;
- 4) decorso un certo periodo di tempo le credenziali vengono inviate alle persone precedentemente individuate.

Non mancano ciononostante motivi di criticità nell'utilizzo di questo strumento, in particolare si evidenzia che, in caso di successiva cessazione dell'azienda a cui ci si è rivolti, le credenziali andrebbero chiaramente e inevitabilmente perdute.

Analogo problema sorgerebbe peraltro in caso di erroneo e mancato aggiornamento delle credenziali indicate al sistema in questione.

Circostanza quest'ultima tutt'altro fuorché improbabile dal momento che evidenti questioni di sicurezza spingono gli utenti della rete ad un continuo e costante aggiornamento delle proprie password.

Un problema aggiuntivo appare altresì il fattore del tempo entro cui il sistema invia l'email all'iscritto.

Infatti, mentre l'acquisizione dei dati da parte degli aventi diritto dopo un arco di tempo troppo lungo potrebbe comportare dei danni significativi, al contrario, qualora detto periodo di tempo fosse troppo breve, potrebbe determinare un'attivazione indesiderata del servizio con conseguente condivisione delle proprie credenziali, prima ancora dell'effettivo verificarsi del proprio decesso.

Un esempio di siffatti servizi che appare doveroso citare è lo *Inactive Account Manager* di Google²⁸, che prevede l'indicazione di un contatto al quale inviare, dopo un determinato periodo di inattività dell'account, una serie di dati (ad esempio singoli contenuti o anche credenziali a diversi servizi).

Alla luce, quindi, di tutto quanto suesposto, appaiono diversi gli strumenti utilizzabili da colui che intenda disporre del proprio patrimonio digitale.

²⁸ Raggiungibile al sito web www.google.com/settings/account/inactive.

Nella scelta e valutazione tra i diversi strumenti, sarà dunque opportuno che il soggetto disponente presti particolare attenzione non solo alle esigenze perseguite ma altresì ai diversi profili di criticità propri delle diverse soluzioni prospettate.

4. Problemi globali, soluzioni locali.

Un altro aspetto essenziale da considerare nel valutare gli strumenti del diritto italiano è quello che discende il consueto affrontare problemi globali con strumenti giuridici locali.

La maggior parte dei servizi online di cui usufruiamo fa infatti capo a operatori statunitensi, difficili da raggiungere e da piegare alle decisioni dei tribunali italiani, anche quando queste dovessero essere ottenute.

Inoltre è necessario tenere a mente come questi servizi fanno capo a precise disposizioni contrattuali, che è necessario superare se contrarie alla soluzione che vogliamo raggiungere.

Dobbiamo quindi domandarci se le condizioni generali di contratto, che accettiamo ogniqualvolta aderiamo ad un servizio online, compromettono o meno gli strumenti giuridici che abbiamo esaminato.

Abbiamo visto che i principali servizi web propongono soluzioni molto diverse tra loro, senza un coordinamento ed una opportuna articolazione di alternative da sottoporre all'utente per il proprio fine vita.

La situazione attuale pone diversi problemi anche perché gli stessi servizi tendono a disciplinare la legge applicabile e l'autorità giudiziale competente a risolvere le controversie relative all'applicazione del contratto.

A marginale risoluzione di alcune di queste problematiche intervengono sia il diritto nazionale che quello europeo.

Un importante passo avanti con riguardo a queste problematiche è infatti contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2015, C- 131/12,

Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, la pronuncia non si è infatti limitata a sancire il cosiddetto “diritto all’oblio” ovvero la possibilità, a tutela di un soggetto e dietro sua richiesta, che non siano diffusi al pubblico precedenti pregiudizievoli per lo stesso (sentenza che già ha trovato applicazione nel nostro paese nella pronuncia del Tribunale, Roma, sez. I, sentenza 03/12/2015 n° 23771), ma ha altresì stabilito importanti conseguenze in tema di competenza per tutte quelle aziende multinazionali che abbiano uno stabilimento all’interno dell’Unione Europea “nel cui contesto” venga effettuato il trattamento di dati personali di cittadini europei, nel caso all’esame della Corte tale “contesto” è stato rinvenuto nel fatto che il motore di ricerca avesse in uno stato membro «una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l’attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro».

La pronuncia, fondando le proprie conclusioni in tema di competenza sulla direttiva 95/46 in tema di protezione dei dati personali, si presta senz’altro ad essere applicata nei casi in cui si discuta dell’eredità digitale di un soggetto.

La decisione citata, quindi, avrà senz’altro importanti riflessi sull’eredità digitale spostando, verosimilmente, le scelte in tema di diritto applicabile pur in presenza di contratti stipulati con parti negoziali forti con sede oltre oceano e che prevedono, nella quasi totalità dei casi, l’applicabilità del diritto statunitense.

La pronuncia presumibilmente contribuirà quindi ad avvicinare, almeno in parte, la soluzione delle problematiche di trasmissibilità agli eredi dei beni e dell’identità ai nostri concittadini.

Se la parte della sentenza relativa al c.d. “diritto all’oblio” ha sollevato numerose perplessità specie con riferimento alla percezione della Corte in merito alla mutevolezza del contesto in cui si inserisce una simile decisione, assai minori sono le critiche in relazione a questa parte della pronuncia relativa alla competenza, almeno dal punto di vista oggi in esame.

Questo il *dictum* della Corte U.E., punto 2 delle dichiarazioni della Corte:

«L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro».

Questa scelta di normativa risulta essenziale perché, in primo luogo, indirizza l'operatore anche alla luce del recentissimo Reg. U.E. n. in tema di dati personali, che mantiene l'ancoraggio del diritto applicabile allo "stabilimento" del responsabile del trattamento e, in secondo luogo, consente l'applicazione del diritto italiano in tema i dati personali per gli utenti italiani di moltissimi servizi online.

E il diritto italiano, in tema di successione digitale, presenta delle disposizioni peculiari e di favore per i prossimi congiunti del defunto²⁹.

Mentre infatti negli Stati Uniti il diritto alla privacy di un soggetto si estingue alla sua morte, il diritto italiano prevede che gli eredi possano far valere i diritti di cui al codice privacy in capo al *de cuius* per suo conto.

In particolare l'art. 9 c. 3 del D. Lgs.196/2003 prevede espressamente che i diritti previsti dal codice privacy, ove riferiti a persone decedute, possano essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Tra questi diritti (elencati all'art. 7 del decreto), vi è inoltre il diritto all'accesso ai dati personali del *de cuius*,

²⁹ Le peculiarità del diritto italiano nel settore sono agilmente verificabili sol se si guarda alla normativa europea sul punto, il recente Reg. U.E. 2016/679 non ha infatti disciplinato il fenomeno della successione del diritto alla privacy, limitandosi all'indicazione, contenuta nel considerando n. 27 che così afferma: «Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute». E il diritto italiano, fin dal 2003, prevede la sopravvivenza dei diritti privacy al decesso di una persona.

Basta pensare che sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.³⁰

Ad esempio una fotografia rientra senz'altro nella definizione di "dato personale" a mente della normativa italiana, e ben si comprende la portata di questo diritto di accesso con riferimento ai servizi online.³¹

Finché quindi i dati personali di un soggetto vengono trattati da un soggetto che ha la propria sede o uno stabilimento destinato alla promozione in Europa, sarà applicabile la normativa privacy italiana che consente a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, di accedere a tutti i dati personali del defunto.

L'accesso, se non garantisce ai prossimi congiunti di accedere a tutti i dati contenuti in un account posseduto dal defunto, consente quindi di conoscere ed ottenere tutti i dati che lo riguardano direttamente³² anche se si è sprovvisti delle credenziali di accesso.

È però evidente che per poter effettuare l'accesso ai dati del *de cuius*, così come per esercitare i diritti riconosciuti agli eredi, bisognerà dimostrare:

- (1) il decesso del titolare;
- (2) il titolo per il quale si agisce (la qualità di erede o la ragione familiare meritevole) e
- (3) il fatto che l'account o altro servizio appartenesse effettivamente al *de cuius*.

³⁰ A mente dell'art. 4 c. 1 lett b del D. Lgs. 196/2003 e seguenti.

³¹ In questo senso si possono citare numerose pronunce del garante, ad esempio il Provvedimento del 17 dicembre 1997, in *Bollettino* n. 2, pag. 57, e il Provvedimento del 16 maggio 2002, in *Bollettino* n. 28, pag. 34.

³² Ad esempio i dati di terzi verranno oscurati dal soggetto che effettua il trattamento a mente dell'art. 10 c. 5 del D. Lgs. 196/2003.

Mentre per la prova del decesso del *de cuius* sarà necessario produrre, e se del caso tradurre, un certificato di morte, con riguardo al profilo della prova della qualità di erede (e, essendo tale qualifica spesso sovrapponibile, di prossimo congiunto) è recentemente intervenuta una importante semplificazione con l'entrata in vigore del Regolamento UE 650/2012³³ in tema di competenza e legge applicabile in materia di successione e di certificato successorio europeo.

Il Regolamento promette di rendere più semplice la certificazione della qualità di erede a livello europeo.

Una simile uniformazione delle certificazioni (che rende la documentazione multi-lingue e uniforme nei vari stati europei) avrà senz'altro risvolti positivi, quantomeno sul piano fattuale e di pratica implementazione, sul riconoscimento dello *status* di erede anche di fronte alle società che gestiscono i vari profili di identità digitale del *de cuius* e che nella maggior parte dei casi possiedono una sede europea.

Vediamo nel dettaglio le previsioni del regolamento, i cui scopi dichiarati sono garantire «la certezza del diritto ai beneficiari di successioni internazionali», di evitare «decisioni contrastanti» e di «semplificare i procedimenti».

Il regolamento, nelle intenzioni del legislatore comunitario «Rende così più facile per i beneficiari in un altro paese dell'Unione europea (UE) di godere dei diritti che sono stati concessi o trasferiti loro per successione».

La disciplina prevista nel regolamento si occupa di semplificare le forme testamentarie e di semplificare la digitalizzazione (e conseguente trasmissione) dei certificati successori in Europa.

In particolare agli art. 62 e seguenti del Regolamento è disciplinato il c.d. «Certificato Successorio Europeo», che si compone di un modello multilingua che include i dati che permettono di identificare gli eredi/legatari e gli eventuali esecutori testamentari o curatori/amministratori dell'eredità. Tale certificato può essere utilizzato in un altro stato membro dell'Unione e, a mente dell'art. 69 del Regolamento «produce i suoi effetti in tutti gli

³³ Le disposizioni del Regolamento si applicano infatti alle successioni aperte dopo il 17 agosto 2015.

Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento», semplificando così le procedure proprio nei casi, come quelli che ci occupano, in cui sia necessario dimostrare la propria qualità di erede ad un soggetto che risiede in uno stato europeo diverso dall'Italia.

La prova invece del terzo punto fra quelli citati, ovvero del fatto che l'account o altro servizio appartenesse effettivamente al *de cuius*, risulta complicata dal fatto che i sistemi di autenticazione online spesso prescindono dai dati del soggetto, ovvero, per errore o con intenzione, possono essere inseriti dati errati dallo stesso titolare del rapporto.

In questi casi la prova della riferibilità al *de cuius* del servizio può risultare davvero difficile. Oltre alle prove di tipo documentale (pensiamo ad una email proveniente dall'account di cui si chiede l'accesso che espliciti i dati del defunto) lo strumento di riferimento rimane l'atto notorio, con il quale, ad esempio, dei soggetti che hanno corrisposto in vita con il *de cuius* all'account di cui si chiede l'accesso certifichino la predetta circostanza.

5. Conclusioni.

A questo punto cercheremo di fornire delle soluzioni sia alla luce degli strumenti disponibili oggi per affrontare i problemi di cui stiamo discutendo, sia in una prospettiva *de iure condendo*, che possa risolvere il contenzioso in materia prima ancora che questo si possa concretizzare.

Chi si trova, oggi, di fronte alla necessità di accedere ai dati del *de cuius* che non ha lasciato le credenziali per l'accesso ad un servizio online, potrà infatti agevolmente dimostrare la propria qualità di erede a mente del Reg. U.E. 650/2012 e in forza di ciò potrà fare appello innanzitutto ad esempio alle condizioni di servizio (se, ad esempio e come visto, si ha la fortuna di avere a che fare con un account *Microsoft*), in mancanza potrà dedurre la patrimonialità dei contenuti del servizio e quindi il proprio diritto ad accedere ai contenuti suscettibili di valutazione economica a mente della normativa ereditaria.

Il prossimo congiunto del *de cuius* potrà poi fare appello alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2015, C- 131/12, per applicare il diritto italiano nel caso in cui il gestore del servizio online abbia una succursale per la promozione e vendita di spazi pubblicitari all'interno della U.E., e potrà quindi far applicare la normativa sulla privacy italiana che gli consente, se ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, di accedere ai dati personali del defunto, ovvero alla legge italiana sul diritto d'autore al fine di tutelare l'immagine o la stima sociale dell'autore.

Questi strumenti, come visto, consentono, pur in difetto di programmazione del fine vita da parte del defunto, di ottenere in molti casi accesso ai dati da parte degli eredi e/o dei prossimi congiunti.

I problemi evidenziati nel corso di questo scritto non possono però dirsi risolti, in primo luogo perché le soluzioni appena viste non consentono sempre e comunque di accedere ai dati del *de cuius*, e da un altro punto di vista perché non è detto che -in tutti i casi e quindi anche in quelli in cui è consentito l'accesso agli eredi- il *de cuius* davvero volesse condividere con i propri cari i contenuti dell'account protetto da password che non ha condiviso con loro (o che, ad esempio, ha condiviso con soggetti terzi non eredi quando era in vita).

Potrebbe quindi profilarsi l'idea di una soluzione di tipo normativo alla problematica, soluzione che però è stata tentata in altri ordinamenti con alterne fortune.

Si pensi ad esempio al caso americano, dove undici stati hanno normato il fenomeno successorio online ma, significativamente, manca tra questi la California³⁴, stato nel quale risiedono molte delle principali compagnie che operano anche in Europa.

Le debolezze di queste normative sono poi state evidenziate dalla dottrina e consistono, da un lato nel fatto che molto spesso non si tratta di normative comprensive, ma di leggi che ad

³⁴ Fonte: <https://www.everplans.com/articles/state-by-state-digital-estate-planning-laws> (Ultimo accesso 03.11.2016).

esempio si limitano a normare la successione degli account email³⁵ o simili (a volte per il semplice fatto che gli altri servizi online che hanno assunto rilievo non erano nemmeno nati nel momento in cui i *draft* legislativi si affacciavano sulla scena politica), e dall'altro lato nel fatto che queste normative non tengono conto dei termini contrattuali accettati dal *de cuius* al momento dell'adesione al servizio online che, nella libertà contrattuale delle parti, potrebbero andare in direzione opposta rispetto a quanto previsto dalla legge³⁶.

Il problema dello strumento legislativo discende proprio dalla sua rigidità e dai suoi tempi di approvazione ed aggiornamento.

Un altro caso interessante è quello cinese³⁷, dove la normativa in tema di *Virtual Property* si è affacciata sin dal 2002³⁸ per poi subire una serie di aggiornamenti senza vedere la luce (le ultime notizie parlano di una prossima inclusione della normativa sulla proprietà digitale nella bozza di codice civile che la Repubblica Popolare intende adottare³⁹) in quanto questa normativa rimane un passo indietro rispetto all'evoluzione reale del settore e le soluzioni più efficaci sono state trovate a livello contrattuale ovvero giurisprudenziale⁴⁰.

Le problematiche evidenziate, la dimensione globale del problema e le difficoltà di una normativa che davvero risponda alle necessità dell'utente e resista ai cambiamenti dell'informatica, rendono quindi necessario pensare a soluzioni uniformi e preventive che partano dai fornitori di servizi.

³⁵ C. RAY, *Til death do us part: a proposal for handling digital assets after death*, in *Real Prop. Tr. & Est. L.J.*, 2013, Winter (47): 583-615.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Quello cinese è un caso interessante perché in Cina, come negli Stati Uniti, la maggior parte dei servizi online utilizzati dalla popolazione hanno sede all'interno del paese, pertanto nasce nel legislatore cinese l'idea di una normativa impositiva che sia effettivamente coercibile, normativa che però non è ancora stata approvata per difficoltà di tipo tecnico.

³⁸ Fonte: <http://www.china.org.cn/english/2004/Jan/85502.htm> (Ultimo accesso 03.11.2016).

³⁹ "Bitcoin Impact Unlikely as Chinese Legislators Draft 'Virtual Property' Law", CoinDesk, <http://www.coindesk.com/china-virtual-property-definition-bitcoin/>.

⁴⁰ Y. XIANG, L. GUO, *Virtual Property Trade in Online Games*, 2013, Working Paper reperibile sul sito: http://groups.haas.berkeley.edu/marketing/sics/pdf_2013/xg.pdf; J. A. T. FAIRFIELD, *Virtual Property*, in *Boston University Law Review*, 2005, 85: 1047-1102.

Il singolo gestore di servizi ha infatti sempre diretto contatto con i contenuti protetti da password e può facilmente gestirli sulla base della scelta del *de cuius* (a prescindere dalle credenziali).

Lo stesso ha poi in mano la completa e unilaterale gestione (con la classica formula *take it or leave it*) del momento in cui l'utente aderisce al suo servizio, e può sottoporgli in tale sede una scelta in relazione al fine vita.

Tale scelta dovrà necessariamente:

1. proporre più d'una alternativa nelle forme della conservazione dei contenuti/cancellazione dei contenuti;
2. essere riproposta tempo per tempo all'utente per ricordargli la scelta effettuata e la possibilità di variarla (specie per il caso in cui il contratto sia stipulabile anche da soggetti minori e quindi di per sé risulti annullabile).

Al fine di "indirizzare" i gestori di servizi online verso soluzioni uniformi e controllate potrebbero essere coinvolti vari attori ed esigenze.

È infatti chiaro che i primi soggetti che hanno interesse a risolvere sul nascere la potenziale fonte di contenzioso con gli eredi sono proprio gli stessi gestori di servizi, che saranno quindi interessati a trovare una soluzione condivisa che azzeri il contenzioso in tema di accesso ai dati del *de cuius*.

Attore istituzionale di questo "tavolo" in grado di giungere ad una soluzione condivisa e preventiva potrebbe senz'altro essere la Comunità Europea, che può proporre con vari strumenti anche di *soft law* l'adozione di soluzioni condivise, data anche l'autorevolezza comunitaria e la possibilità, per quest'ultima, di riunire efficacemente attorno ad un tavolo i principali colossi del settore.

Il Garante Privacy potrebbe inoltre farsi promotore di una simile soluzione a livello italiano, vista anche la portata altrimenti potenzialmente dirompente della normativa privacy italiana sui gestori di servizi online.

Il Garante potrebbe infatti suggerire una simile prassi operativa per scongiurare decisioni contro il gestore e forse anche contro la volontà dell'erede che comunque si imporrebbero a mente della normativa privacy italiana ad oggi.

Una soluzione di uniformità ed alternative come quella appena vista, che oggi si affaccia, in futuro però, all'aumentare dell'importanza dei beni digitali, probabilmente si imporrà in una qualche sua forma⁴¹.

⁴¹ In chiusura un doveroso ringraziamento ai Colleghi Mauro Mazzone e Franco Zumerle del Foro di Verona nonché al Dott. Pierpaolo Lanni del Tribunale di Verona per i preziosi spunti e gli utili suggerimenti.